FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0063/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0050/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Stefano Papa - Componente

ha pronunciato la seguente

Marco Stigliano Messuti - Componente (Relatore)

DECISIONE

sul reclamo n. 0050/CFA/2026-2027, proposto dal sig. Gianni Pittorra in data 9 ottobre 2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna, il cui dispositivo è stato pubblicato con il Comunicato ufficiale n. 26 del 28 settembre 2026 e la cui motivazione è stata pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 29 del 2 ottobre 2026, nella parte in cui ha dichiarato, per quanto di interesse, la responsabilità del reclamante Gianni Pittorra e gli ha irrogato la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei), all'esito del procedimento disciplinare promosso con l'atto di deferimento della Procura federale prot. n. 5342/1214 pfi 25-26/PM/ag del 9 settembre 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 4 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, l'avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi l'Avv. Enrico Lubrano, con la presenza dei collaboratori Avv. Andrea Sica e Dott.ssa Marzia Iorio per il reclamante e l'Avv. Gian Paolo Guarnieri per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il sig. Luca Rusani, allenatore della prima squadra della U.S.D. Nuorese Calcio 1930 nella stagione sportiva 2023/2024, esonerato il 27 dicembre 2023, adiva il Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. chiedendo la condanna della società al pagamento di euro 10.800,00 a titolo di residuo compenso, sulla base di un accordo economico che prevedeva un compenso annuo lordo di euro 16.200,00.

La società resisteva producendo il contratto depositato presso la F.I.G.C. il 1° settembre 2023, recante un compenso annuo di euro 5.000,00, e chiedeva in via riconvenzionale, tra l'altro, la restituzione di euro 400,00 asseritamente corrisposti in eccedenza per un errore contabile.

Con lodo irrituale deliberato il 17 dicembre 2024, il Collegio arbitrale, ritenuto di dover attribuire valenza al contratto depositato presso gli uffici federali, respingeva la domanda del tecnico e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarava l'obbligo del sig. Rusani di ripetere in favore della società la somma di euro 400,00, disponendo al contempo la trasmissione degli atti alla Procura federale *"in considerazione del tenore della vertenza da cui emerge, in sostanza, l'esistenza di due accordi economici di diversi importi, sottoscritti dalle parti". Il presente lodo è inappellabile ed immediatamente esecutivo".*

All'esito del procedimento disciplinare n. 641 pfi 24-25, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna, con decisione pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 169 del 24 giugno 2025, non impugnata, accertava che l'accordo economico depositato dalla società non rispecchiava quello effettivamente concluso con il tecnico, che prevedeva il compenso annuo di euro 16.200,00, e irrogava al sig. Gianni Pittorra, presidente della società, la sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto), con applicazione della recidiva, e alla U.S.D. Nuorese Calcio 1930 l'ammenda di euro 1.200,00.

In data 24 ottobre 2025, mentre era in corso di esecuzione l'inibizione irrogata al sig. Pittorra, la U.S.D. Nuorese Calcio 1930, *"in persona del suo Vice Presidente e Legale Rappresentante pro tempore"* sig. Domenicangelo Antonello Calvia, per il tramite dell'Avv. Gabriele Costa, munito di mandato conferito dal sig. Calvia, inviava al sig. Rusani, a mezzo di posta elettronica certificata e per conoscenza alla Procura federale, alla Segreteria nazionale della F.I.G.C. e al Comitato regionale Sardegna, un atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere, intimandogli il pagamento della somma di euro 400,00, oltre interessi, in esecuzione del lodo arbitrale e rimettendo agli organi federali ogni valutazione sulla condotta del tecnico.

Ricevuto l'atto, la Procura federale iscriveva a carico del sig. Rusani il procedimento n. 427 pf 25-26, per il mancato pagamento delle somme portate dal lodo, gli notificava la comunicazione di conclusione delle indagini del 23 febbraio 2026 e ne disponeva, quindi, l'archiviazione in data 9 marzo 2026.

A seguito della segnalazione presentata dal sig. Rusani il 20 aprile 2026, la Procura federale iscriveva il procedimento n. 1214 pfi 25-26, nel corso del quale acquisiva la segnalazione con i relativi allegati e la nota del Comitato regionale Sardegna del 25 maggio 2026, corredata dei fogli di censimento della società per la stagione sportiva 2025-2026.

Con comunicazione del 30 luglio 2026 la Procura federale notificava agli interessati la conclusione delle indagini.

Con memoria del 10 agosto 2026, sottoscritta *"in proprio e in qualità di Presidente e legale rapp.te p.t."* della società, il sig. Pittorra chiedeva l'archiviazione del procedimento, deducendo che la richiesta di pagamento era fondata su un lodo efficace e mai impugnato, che la decisione disciplinare pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 169/2025 non aveva inciso sull'efficacia del titolo arbitrale, che difettava l'elemento soggettivo dell'illecito e che la diffida, priva di seguito, era stata trasmessa per conoscenza agli stessi organi federali.

Con atto del 9 settembre 2026, la Procura federale deferiva dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna: il sig. Domenicangelo Antonello Calvia, *"all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza"* della U.S.D. Nuorese Calcio 1930, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per avere richiesto al sig. Rusani, con nota del 24 ottobre 2025, il pagamento della somma di euro 400,00 nonostante fosse già stata pubblicata la decisione resa nel procedimento n. 641 pfi 24-25; il sig. Gianni Pittorra, *"all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza"* della medesima società, per rispondere della violazione delle stesse disposizioni, *"per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che la società dallo stesso rappresentata"* richiedesse al sig. Rusani il pagamento della predetta somma; la U.S.D. Nuorese Calcio 1930, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Nella parte motiva dell'atto di deferimento la Procura federale osservava, tra l'altro, che la diffida era stata inviata *"indicando come legale rappresentante il vice presidente, sig. Domenicangelo Antonello Calvia, e non già il presidente sig. Gianni Pittorra che in quel momento era gravato dalla sanzione dell'inibizione per la durata di otto mesi",* traendone la conferma della "piena ed effettiva conoscenza da parte dei dirigenti apicali" della società della decisione pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 169/2025.

Nel giudizio di primo grado si costituiva il solo sig. Pittorra, con il ministero dell'Avv. Gabriele Costa, il quale eccepiva preliminarmente la violazione del contraddittorio, per non avere la Procura federale tenuto conto delle memorie depositate a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini e, nel merito, ribadiva le deduzioni già svolte in quella sede, sostenendo inoltre, con specifico riferimento alla posizione del proprio assistito, che questi, alla data della diffida, era gravato dall'inibizione e privo dei poteri di rappresentanza, attribuiti al vicepresidente, e che l'addebito omissivo risultava contraddittorio, in quanto un suo intervento attivo durante il periodo di inibizione avrebbe integrato un'ulteriore violazione disciplinare.

All'udienza del 28 settembre 2026 il rappresentante della Procura federale chiedeva l'irrogazione dell'inibizione per mesi 6 (sei) a ciascuno dei due dirigenti deferiti e dell'ammenda di euro 800,00 alla società.

Con la decisione indicata in epigrafe, il Tribunale federale territoriale, richiamate integralmente le valutazioni contenute nella decisione del 23 giugno 2025, riteneva sussistenti gli addebiti, osservando che la richiesta di adempimento avanzata dalla società, pur fondata su un lodo favorevole e immediatamente esecutivo, contrastava con i principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto la dirigenza era consapevole che la pretesa poggiava su una ricostruzione incongruente, definitivamente smentita dagli organi di giustizia sportiva.

Quanto alle singole posizioni, il primo giudice riteneva che il sig. Calvia, agendo in nome e per conto della società stante l'inibizione del presidente, avesse conferito espresso mandato per pretendere le somme oggetto del lodo, pur essendo a conoscenza della decisione che aveva sanzionato il deposito dell'accordo difforme; e che il sig. Pittorra, destinatario della sanzione dell'inibizione proprio per la vicenda del doppio contratto, fosse tenuto, in ragione del suo ruolo di vertice, a un obbligo di controllo sull'azione del vicepresidente, non venuto meno per effetto dell'inibizione, e avrebbe dovuto *"bloccare qualsiasi iniziativa volta alla richiesta delle predette somme".*

Ritenute congrue le richieste della Procura federale, il Tribunale irrogava ai sigg.ri Pittorra e Calvia l'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno e alla U.S.D. Nuorese Calcio 1930 l'ammenda di euro 800,00.

Avverso tale decisione il sig. Gianni Pittorra ha proposto reclamo, articolando due motivi e un'istanza cautelare.

Con il primo motivo, il reclamante deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 9, commi 1, lett. h), e 2, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, sostenendo che la decisione impugnata avrebbe configurato a suo carico una "responsabilità di posizione", fondata sulla sola carica formalmente rivestita e su una presunzione di conoscenza insuscettibile di prova contraria, in un momento in cui l'inibizione lo aveva privato della rappresentanza della società.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il reclamante deduce la violazione degli artt. 4, comma 2, 9, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 2, 16, comma 2, e 44, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, lamentando il difetto di motivazione in ordine alla misura della sanzione, l'omesso esame della domanda di applicazione delle circostanze attenuanti, l'ingiustificata equiparazione della propria posizione, meramente omissiva, a quella del sig. Calvia e la sproporzione dell'inibizione per mesi sei, avuto riguardo all'entità della somma richiesta e alla natura stragiudiziale dell'iniziativa.

Il reclamante conclude chiedendo, in via principale, il proscioglimento dall'addebito; in via subordinata, la sostituzione dell'inibizione con l'ammonizione, con l'ammonizione con diffida o con l'ammenda; in via ulteriormente subordinata, la riduzione della sanzione in misura distinta da quella irrogata al sig. Calvia.

Con decreto n. 0008/CFA/2026-2027 il Presidente della Sezione ha respinto l'istanza di misure cautelari e ha fissato l'udienza di discussione per il 4 novembre 2026, con l'avvertimento di cui all'art. 103, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Le parti non hanno depositato memorie.

All'udienza del 4 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, udite le parti presenti, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

Con dispositivo n. 60/CFA 2026-2027 il Collegio, definitivamente pronunciando, *"accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata"*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il reclamante deduce che la decisione impugnata avrebbe affermato la sua responsabilità senza accertare alcun contributo personale all'invio della diffida del 24 ottobre 2025, desumendola esclusivamente dalla carica di presidente, che a quella data era peraltro priva del suo contenuto essenziale per effetto dell'inibizione in corso di esecuzione.

Il motivo è fondato.

Difatti, la decisione impugnata ha tratto la responsabilità del reclamante dal solo ruolo di vertice formalmente rivestito, senza accertare né la sua partecipazione all'iniziativa, né la sua conoscenza preventiva di essa, né la concreta esigibilità della condotta impeditiva.

1.1. Con riguardo al reclamante, la motivazione di primo grado si esaurisce in tre proposizioni: a) il sig. Pittorra, presidente della società e destinatario dell'inibizione per mesi otto proprio per la vicenda del doppio contratto, era tenuto, in ragione del suo ruolo di vertice, a un obbligo di controllo sull'azione del vicepresidente; b) l'inibizione comporta il divieto di rappresentare la società all'esterno, ma non esime il presidente dal vigilare sull'operato dei dirigenti; c) nel caso di specie, egli avrebbe dovuto bloccare qualsiasi iniziativa volta alla richiesta delle predette somme.

Sulla base di tali considerazioni, e senza ulteriori specificazioni, il primo giudice ha ritenuto congrue le richieste della Procura federale, irrogando al reclamante la medesima sanzione applicata al sig. Calvia.

1.2. Il quadro normativo di riferimento gravita intorno all'art. 5, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, a tenore del quale le persone fisiche soggette all'ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.

Questa Corte ha più volte affermato che il principio della personalità della responsabilità costituisce un cardine dell'ordinamento sanzionatorio sportivo (CFA, SS.UU., n. 120/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 121/2022-2023) e che l'art. 5 detta il criterio soggettivo di imputazione delle violazioni commesse dalle persone fisiche, che postula e insieme esaurisce il proprio requisito soggettivo nella ricorrenza del dolo ovvero della colpa (CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026).

Le ipotesi di imputazione che prescindono dalla colpevolezza dell'autore sono, nel sistema del Codice, eccezionali e tipizzate: così la responsabilità della società per l'operato di chi la rappresenta e dei propri dirigenti e tesserati, disciplinata dall'art. 6, e quella del calciatore capitano, prevista dall'art. 5, comma 2.

Nessuna disposizione estende un analogo regime al presidente della società, né, tanto meno, al presidente che, per effetto di una sanzione inibitiva, sia stato privato dei poteri di rappresentanza.

1.3. Non ignora il Collegio che la giurisprudenza di questa Corte riconosce in capo al presidente della società una specifica posizione di garanzia nei confronti dell'ordinamento sportivo, quanto al rispetto, da parte dei tesserati e di coloro che agiscono per conto o nell'interesse della società, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 19/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027).

È stato altresì precisato che tale responsabilità non è oggettiva in senso proprio, né si esaurisce nella tradizionale *culpa in vigilando*, ma si radica nella violazione degli specifici obblighi di garanzia discendenti dall'assunzione del ruolo dirigenziale, sicché il presidente risponde anche dell'iniziativa illecita deliberata e comunicata nell'ambito dell'organizzazione da lui governata, ove non risulti alcuna sua iniziativa diretta a impedirla, a disconoscerla o a rimuoverne gli effetti (CFA, Sez. I, n. 8/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 59/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 87/2025-2026).

Tale orientamento, tuttavia, non consente di fondare la responsabilità del presidente sulla mera titolarità della carica.

Questa Corte ha chiarito che la responsabilità del presidente si configura non già quale presunzione basata sulla titolarità della carica, secondo la logica del *"non poteva non sapere"*, ma sulla base della valutazione complessiva di elementi concreti e specifici, riconducibili alla sua diretta sfera di conoscenza e di gestione, che convergano univocamente nel senso della sua consapevolezza (CFA, SS.UU., n. 102/2025-2026; CFA, Sez. II, n. 124/2025-2026).

In termini analoghi, è stato affermato che l'imputazione al legale rappresentante di ogni inadempimento verificatosi nell'ambito della società, per ciò solo e a prescindere da qualsiasi verifica sulla concreta esigibilità della condotta alternativa, introdurrebbe una responsabilità di posizione estranea al sistema (CFA, SS.UU., n. 37/2022-2023), e che non rientra negli obblighi del presidente ciò che le norme federali attribuiscono alla competenza di altri soggetti, rispondendo le persone fisiche delle sole violazioni delle norme "loro applicabili" (CFA, Sez. IV, n. 64/2019-2020).

Nella medesima direzione si è espresso il Collegio di garanzia dello sport, il quale, sia pure con riguardo alla responsabilità dei dirigenti per il dissesto della società, ha affermato che non è configurabile un'applicazione automatica e acritica delle norme federali fondata sul solo presupposto oggettivo dell'aver rivestito cariche sociali, occorrendo l'individuazione di precise responsabilità ascrivibili individualmente all'incolpato (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 28/2021).

Ne discende che la posizione di garanzia del presidente costituisce il fondamento dell'obbligo giuridico di attivarsi, ma non esonera il giudice dal verificare, in concreto, che il presidente disponesse dei poteri necessari per impedire l'evento, che fosse a conoscenza, o fosse in condizione di avere conoscenza, dell'iniziativa illecita, e che la condotta impeditiva gli fosse in concreto esigibile.

1.4. Tali verifiche assumono, nella specie, un rilievo decisivo, in ragione della particolare condizione nella quale il reclamante versava alla data dei fatti.

Il 24 ottobre 2025 il sig. Pittorra stava scontando l'inibizione per mesi otto irrogatagli con la decisione pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 169 del 24 giugno 2025.

L'art. 9, comma 1, lett. h), del Codice di giustizia sportiva configura l'inibizione come preclusione temporanea *"a svolgere attività in ambito FIGC [...], a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro"*, e il comma 2 della medesima disposizione precisa che essa comporta in ogni caso, tra l'altro, *"il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale"* (lett. a) e *"il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali"* (lett. b).

La giurisprudenza di questa Corte ha tratto da tale disciplina la conseguenza che il presidente inibito non può svolgere alcuna attività in ambito federale, ivi compresa quella di presidente della società (CFA, Sez. I, n. 31/2023-2024), e che l'inibizione comporta l'impossibilità di esercitare, per il periodo stabilito, i poteri conferiti in ambito associativo, oltre al divieto di rappresentare la società in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020; CFA, Sez. consultiva, parere n. 1bis/2024-2025).

Gli atti compiuti dal soggetto inibito in violazione di tali divieti sono, del resto, privi di effetto (art. 32, comma 1, del Codice di

giustizia sportiva; CFA, Sez. IV, n. 110/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 76/2026).

Coerentemente con tale assetto, nel periodo di esecuzione della sanzione la rappresentanza della società era stata assunta dal vicepresidente sig. Calvia, come risulta dalla stessa diffida, emessa in nome della società *"in persona del suo Vice Presidente e Legale Rappresentante pro tempore"*, e come riconosce l'atto di deferimento, là dove sottolinea che la diffida era stata inviata indicando come legale rappresentante il vicepresidente *"e non già il presidente sig. Gianni Pittorra che in quel momento era gravato dalla sanzione dell'inibizione"*.

Ne risulta smentito, per tabulas, il presupposto sul quale è costruito il capo di incolpazione, che qualifica il reclamante come "presidente dotato di poteri di rappresentanza" all'epoca dei fatti e la società come "dallo stesso rappresentata".

1.5. Né a diversa conclusione può condurre la circostanza, valorizzata dal primo giudice, che l'inibizione vieti la rappresentanza esterna della società, ma non esima il presidente dal vigilare sull'operato dei dirigenti.

È vero che l'art. 9, comma 1, lett. h), del Codice di giustizia sportiva consente al soggetto inibito di svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, *"attività amministrativa nell'ambito delle proprie società"*, nonché di partecipare e rappresentare la società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale.

Si tratta, tuttavia, di facoltà residuali, introdotte per evitare che la preclusione personale del dirigente si traduca in un pregiudizio per gli interessi patrimoniali della società, estranei alla ratio afflittiva della sanzione, e non includono alcun potere di controllo, e men che meno di interdizione, sugli atti con i quali il legale rappresentante in carica esercita la rappresentanza della società nei rapporti rilevanti per l'ordinamento federale.

La diffida del 24 ottobre 2025 costituiva, per l'appunto, una manifestazione di volontà della società con efficacia esterna in un rapporto pienamente rilevante per l'ordinamento sportivo: essa era rivolta a un tecnico tesserato, era fondata su un lodo reso dall'organo arbitrale previsto dalle norme federali, richiamava espressamente l'art. 94 *ter* delle N.O.I.F., era trasmessa alla Procura federale, alla Segreteria nazionale della F.I.G.C. e al Comitato regionale, e sollecitava gli organi federali a valutare disciplinarmente la condotta del destinatario.

Pretendere che il reclamante ne impedisse l'adozione significa, dunque, esigere che egli intervenisse, durante l'esecuzione della sanzione, proprio nell'ambito che la sanzione gli precludeva.

Il Collegio di garanzia dello sport ha già affermato, in fattispecie che presenta evidenti analogie con quella in esame, che un ordinamento giuridico non può definirsi tale senza rispondere al principio di coerenza, che impedisce di esigere e simultaneamente vietare un medesimo comportamento ai suoi appartenenti, e che non può pretendersi dal soggetto inibito, al quale è consentita soltanto l'attività amministrativa interna alla società, un adempimento che richieda la spendita di poteri rappresentativi verso soggetti dell'ordinamento federale, sui quali incide la sanzione inibitoria (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 25/2016).

Il principio si attaglia pienamente al caso in esame: l'obbligo di "bloccare qualsiasi iniziativa" della società nei confronti del sig. Rusani avrebbe potuto essere adempiuto soltanto interferendo con l'esercizio della rappresentanza della società in ambito federale, ossia compiendo ciò che l'ordinamento, in quel momento, vietava al reclamante.

Va soggiunto che la decisione impugnata non ha neppure individuato il contenuto del dovere di cui ha affermato la violazione, non chiarendo quale condotta il reclamante avrebbe dovuto tenere, nei confronti di chi, con quali strumenti e in quale momento; e un obbligo di attivazione il cui contenuto resti indeterminato non consente di apprezzare né l'esigibilità della condotta omessa, né il nesso tra l'omissione e l'evento.

1.6. Così ricostruiti il quadro normativo e le risultanze istruttorie, deve concludersi che la decisione impugnata ha configurato a carico del reclamante una responsabilità di posizione, desunta dalla sola carica formalmente rivestita, in un momento nel quale essa era privata, per effetto della sanzione inibitiva, proprio dei poteri dai quali la posizione di garanzia trae il proprio fondamento, e fondata su un dovere di impedimento il cui adempimento avrebbe richiesto la violazione della stessa sanzione.

Un simile modulo di imputazione, che non ammette alcuna possibilità di esonero, finisce per coincidere con la responsabilità oggettiva che il Codice di giustizia sportiva riserva alle società e a ipotesi tassative, ponendosi in contrasto con l'art. 5, comma 1, del Codice medesimo.

Ciò non significa, naturalmente, che l'inibizione costituisca per il soggetto sanzionato una zona franca dalla responsabilità disciplinare.

Ove fosse stato provato che il reclamante aveva ispirato, determinato o comunque concorso a deliberare l'iniziativa poi formalmente assunta dal legale rappresentante in carica, egli ne avrebbe risposto a pieno titolo, e anzi con l'aggravante di aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare, prevista dall'art. 14, comma 1, lett. m), del Codice di giustizia sportiva; così come questa Corte ha affermato la responsabilità del presidente inibito che aveva personalmente sottoscritto, in costanza di inibizione, atti riservati al legale rappresentante (CFA, Sez. I, n. 3/2026-2027).

Nella specie, tuttavia, una simile prova manca del tutto, e l'affermazione di responsabilità del reclamante non può essere mantenuta.

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il reclamante deduce il difetto di motivazione e la sproporzione della sanzione irrogatagli, nonché l'ingiustificata equiparazione della propria posizione a quella del sig. Calvia.

Il motivo è assorbito.

Difatti, l'accoglimento del primo motivo, con il conseguente proscioglimento del reclamante dall'addebito, rende privo di oggetto l'esame delle censure relative alla specie e alla misura della sanzione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Marco Stigliano Messuti — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce